

Roma, 2 marzo 2012

Prot. n. 1434/2012/F/mgt
Circolare n. 4/2012

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC e via e-mail

Oggetto: Obbligo di indirizzo PEC per i professionisti iscritti agli Albi professionali – Attività degli Ordini provinciali

Caro Presidente,

richiamando i contenuti delle note già diramate in argomento – con particolare riferimento alla Circolare n. 2/2012¹ – desidero condividere con Te il risultato di una verifica fatta circa il numero degli indirizzi PEC degli iscritti presenti sul database della FNOVI (vedi allegato). Il dato è aggiornato allo scorso 1 marzo ed è in continua evoluzione ma reca evidenza del lavoro ancora da svolgere sia per sensibilizzare i propri iscritti al rispetto delle previsioni di legge in materia, sia per aggiornare le schede dei professionisti presenti sul portale della Federazione.

Per quest'ultimo aspetto rammento che gli Uffici della FNOVI sono a disposizione degli Ordini per offrire sostegno nell'attività di inserimento massivo degli indirizzi PEC degli iscritti, così come descritto nella **Circolare n. 1/2010**² i cui contenuti richiamo integralmente.

Con l'occasione, al fine di riscontrare i numerosi quesiti pervenuti a proposito della legittimità della condotta ascrivibile ad alcuni professionisti dipendenti pubblici, iscritti agli Albi professionali, che intendono comunicare all'Ordine l'indirizzo PEC delle

¹ Vedi: <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-circolare&id=151&nextpage=&anno=>

² Vedi: <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-circolare&id=130&nextpage=&anno=2010>

Amministrazioni Pubbliche da cui dipendono, richiamo le indicazioni già fornite³ con le quali la Federazione ha chiarito che ai dipendenti della PA sono applicabili:

- **l'art. 16-bis, comma 6, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” che recita: “*Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica*”; e

- **l'art. 9 (Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti) del DPCM 6 maggio 2009** “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini” nel quale si legge che “*1.1 pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. - 2. Per adempire alle finalità di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, definiscono le modalità, nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti*”.

L'opzione alla quale si accenna comporterà che il dipendente dell'Amministrazione avrà prestato il consenso a ricevere la notifica di qualunque atto al proprio indirizzo di ufficio, compresi – ad esempio – i verbali di contravvenzione elevati dal proprio Comune.

Pertanto, nulla impedisce ai lavoratori dipendenti dalla PA di indicare la casella PEC attivata loro dalla amministrazione di appartenenza, **ma non possono indicare/utilizzare la casella che la PA ha attivato, per ciascun registro di protocollo**, in ragione dell'**art. 16, comma 8 della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009** in virtù del quale: “*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica*”.

Questa casella PEC non sarebbe infatti in grado di individuare il soggetto collegato al servizio PEC. Non deve infatti dimenticarsi che la PEC è in grado di garantire l'associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella di posta elettronica certificata solo in quanto il soggetto che intende richiedere un servizio di PEC deve presentare al Gestore, oltre alla

³ Vedi <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-notizia&ricerca=1&tipo=1&id=645&nextpage=&anno=2009>

richiesta di attivazione del servizio, anche un documento che attesti la sua identità diventando quindi titolare del servizio.


Reputo infine importante invitare i propri iscritti a non confondere la **CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino)** – attivabile gratuitamente da ogni cittadino – con lo strumento della **PEC (Posta Elettronica Certificata)**.

Mentre la **PEC** è un sistema che permette di attribuire valore legale ad un messaggio di posta elettronica (al pari di una tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno) e consente di comunicare con **qualsiasi soggetto** (aziende, professionisti, cittadini, Pubblica Amministrazione, FNOVI, ENPAV), la **CEC-PAC** permette di dare valore legale a un messaggio di posta elettronica, ma **solo ed esclusivamente** per comunicazioni tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

In altre parole, la differenza tra la PEC e la CEC-PAC è che la prima permette la comunicazione, a norma di legge, tra chiunque sia in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, mentre la CEC-PAC funziona solamente se o il mittente o il destinatario è la Pubblica amministrazione avendo infatti delle limitazioni relative a mittenti e destinatari.

Confidando di aver offerto i chiarimenti da più parte richiesti, ringrazio per la consueta attenzione e porgo un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegato

9